

C^a TORNATA**SABATO 28 MARZO 1931 - Anno IX****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Congedi	Pag. 3639
Convocazione del Senato a domicilio	3665
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna » (722)	3639
« Distacco dal comune di Loiano e aggregazione a quello di Monterenzio della frazione San Benedetto del Querceto » (724)	3642
« Approvazione del trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930 » (824)	3643
« Approvazione del trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 » (825)	3643
« Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile » (830)	3643
« Modificazione degli articoli 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume » (572-B)	3647
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, numero 1366, sulla produzione zootecnica » (807)	3648
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni » (809)	3648
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori » (829)	3648
(Rinvio della discussione)	3647

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (758) 3649

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* 3649

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3664

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per un giorno i senatori: Borsalino, Brezzi, Cavallero, Conti, Gavazzi, Quartieri, Resta Pallavicino, Sormani, Valvassori Peroni.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna » (N. 722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 722.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna ha lo scopo di provvedere — di concerto col Ministero delle corporazioni — all'accertamento e alla razionale distribuzione della mano d'opera disponibile al fine di ottenerne il più conveniente impiego in tutto il Regno, e, di concerto con il Ministro delle colonie, anche nelle Colonie.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro delle corporazioni e i prefetti del Regno, in base ai dati forniti dai Consigli provinciali delle corporazioni, dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, dagli Osservatori di economia agraria, dalle Associazioni sindacali e dagli Uffici di collocamento, trasmettono al Commissariato rapporti mensili con la indicazione della situazione provinciale del lavoro, specificando il numero dei lavoratori disponibili e la possibilità di assorbimento locale, nonché il numero delle famiglie coloniche che possono trovare uno stabile collocamento nel territorio della provincia, e quello delle famiglie disposte a trasferirsi in altre provincie.

(Approvato).

Art. 4.

Il Commissariato, di concerto con il ministro delle corporazioni, si servirà degli uffici di collocamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di tutela e di assistenza dei lavoratori e di tutti gli uffici pubblici per avere in

ogni momento conoscenza della mano d'opera disponibile nel Regno.

(Approvato).

Art. 5.

Le Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.

(Approvato).

Art. 6.

La mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, dovrà essere richiesta agli Uffici di collocamento, i quali vi provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissariato per le migrazioni.

Il Commissariato per le migrazioni, avuta conoscenza della natura e dell'entità dei lavori da eseguirsi, a suo giudizio insindacabile, potrà disporre che una parte della mano d'opera da impiegare sia tratta da altre provincie.

I contravventori alle norme contenute nel 1° comma del presente articolo, saranno passibili delle penalità contemplate nell'articolo 14 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

(Approvato).

Art. 7.

Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una provincia per l'impiego in altra provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facoltà di promuovere presso gli organi competenti a' sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

(Approvato).

Art. 8.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica.

(Approvato).

Art. 9.

Il Commissariato può concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il funzionamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle sedi di lavoro.

I sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle società ed ai privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti e di dopolavoro.

Il Commissariato può accordare anche sussidi alla Croce Rossa Italiana e ad altre istituzioni, che abbiano per iscopo la lotta contro la malaria, contro il tracoma e l'anchilostomiasi e contro altre gravi malattie di carattere diffusivo e che impiantino stazioni fisse e mobili presso i villaggi e le borgate agricole, presso i baraccamenti e nelle sedi di lavoro.

(Approvato).

Art. 10.

I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffusivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell'arruolamento e sottoposti a controllo medico durante i viaggi e nella zona di impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi di origine.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero dell'interno, può imporre, in determinati casi, l'adozione della tessera sanitaria.

(Approvato).

Art. 11.

Per agevolare le migrazioni temporanee di lavoratori da occupare in opere pubbliche in esecuzione diretta, riconosciute urgenti e necessarie, può essere compresa nella spesa complessiva dei progetti di grandi opere una quota destinata per gli alloggiamenti degli operai.

Su tale quota — che deve risultare ben chiara e distinta dalle altre voci — possono essere fatte anticipazioni alle Imprese, che assumono la esecuzione dei lavori.

Tale disposizione è applicabile anche alle opere concesse o sussidiate.

In questo caso, non appena sorga la necessità della relativa spesa, l'ente concessionario o sussidiato dovrà presentare subito all'amministrazione interessata apposito preventivo per l'approvazione.

Agli effetti della corrispondente liquidazione, la spesa stessa dovrà poi essere comprovata mediante titoli giustificativi.

Il rimborso sarà autorizzato contemporaneamente alle liquidazioni periodiche dei lavori e con l'approvazione del collaudo finale.

(Approvato).

Art. 12.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà provvedere, di accordo con il Ministero delle colonie, ad agevolare le correnti migratorie verso le colonie italiane per l'opera di colonizzazione di esse, e, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, l'avviamento di operai all'estero per lavori di carattere temporaneo.

(Approvato).

Art. 13.

Alle famiglie coloniche che a decorrere dal 28 ottobre 1927 si siano trasferite o si trasferiranno in modo permanente in zone di colonizzazione, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà concedere, con le modalità stabilite nel regolamento, un premio di colonizzazione nella misura non eccedente le lire seimila, da corrispondersi in quattro rate annuali eguali dopo il primo anno di accertata permanenza della famiglia nella zona di colonizzazione.

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono costituite:

a) da un assegno annuo dello Stato di lire cinquecentomila da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;

b) da un contributo da prelevarsi dal fondo speciale delle corporazioni, la cui misura sarà anno per anno fissata dal Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni;

c) da un contributo annuo di lire un milione da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

d) dai proventi delle penalità di cui all'articolo 6;

e) dai proventi di qualsiasi natura che comunque possano ad esso pervenire, e per l'accettazione o meno dei quali resta esonerato dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione.

(Approvato).

Art. 15.

L'anno finanziario del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 16.

Alla Direzione degli uffici del Commissariato è preposto un funzionario di grado non inferiore al 6°, che assume la qualifica di Segretario Generale comandato a prestar servizio presso il Commissariato stesso con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, su proposta del Commissario per le migrazioni.

(Approvato).

Art. 17.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, saranno determinate tutte le norme anche integrative necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Sono abrogate tutte le norme vigenti in quanto siano contrarie alle disposizioni della presente legge, la quale entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco dal comune di Loiano e aggregazione a quello di Monterenzio della frazione San Benedetto del Querceto » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Distacco dal comune di Loiano e aggregazione a quello di Monterenzio della frazione San Benedetto del Querceto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 724.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione San Benedetto del Querceto è staccata dal comune di Loiano e aggregata a quello di Monterenzio.

(Approvato).

Art. 2.

Con Decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, sarà delimitato il territorio della frazione anzidetta e sarà provveduto altresì al

regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e Loiano in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930 » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 824.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 » (N. 825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione

del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 825.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato a Panama tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama il 7 agosto 1930.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile » (Numero 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 830.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 14, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 34, 38 del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 1996, sono modificati come appresso:

Art. 14. — Agli effetti del presente decreto la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale e deve essere effettiva.

Le persone dello Stato Maggiore che avendo almeno dieci anni di navigazione effettiva sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro italiano navale ed aeronautico a prestare servizio per lavori attinenti alla navigazione o per la tutela di interessi sindacali, possono ottenere il riconoscimento di tali servizi, in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti della presente legge, versando nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa invalidi, il contributo in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno antecedente di navigazione.

Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa invalidi e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco. La contribuzione volontaria deve essere versata direttamente alla sede centrale della Cassa a rate trimestrali, in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno di navigazione. Il periodo di contribuzione volontaria è computato a tutti gli effetti della presente legge in ragione di tre quinti della sua durata.

Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo 13 e quello compiuto dai piloti, è computato, a tutti gli effetti della presente legge, per tre quinti della sua durata effettiva.

Art. 19. — A favore della Cassa invalidi della marina mercantile è assegnata sul bilancio dello Stato, ed è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a cominciare dall'esercizio 1930-31, una annualità che per i primi venti esercizi è stabilita in quattro milioni e mezzo, e per gli esercizi successivi in lire un milione e mezzo.

Con il pagamento di tale annualità lo Stato resta esonerato da ogni altro onere riferentesi al riconoscimento dei servizi militari ed alle prestazioni della Cassa invalidi, tranne quelli derivanti per la disposizione dell'articolo 46, i quali saranno rimborsati indipendentemente dalle suddette annualità.

Art. 21. — Hanno diritto ad una pensione:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione ed abbiano compiuto almeno 60 anni di età.

Se tra i 20 anni di navigazione ve ne siano almeno 10 compiuti al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 55 anni; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 50 anni;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualunque causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno dieci anni di navigazione e, nell'ultimo decennio anteriore all'accertamento dell'invalidità, abbiano compiuto almeno 3 anni di navigazione, oppure abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

Art. 22. — La misura della pensione è stabilita in base alla competenza media dell'ultimo triennio di navigazione, ed è costituita dalla somma di:

1° tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919;

2° tanti centesimi della competenza quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta tra il 1° gennaio 1914 ed il 31 dicembre 1919;

3° tanti centocinquantesimi della competenza quanti sono i residui anni di navigazione computando come un anno intero la frazione di anno eguale o superiore a 6 mesi.

Su richiesta dell'iscritto, da presentarsi insieme con la domanda di pensione, la liquidazione potrà essere fatta, anzichè sulla competenza media dell'ultimo triennio, su quella del triennio precedente.

In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media, nè, se la liqui-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1931

dazione avvenga a séguito di un infortunio in navigazione, a norma del successivo articolo 25, ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Art. 25. — La pensione liquidata in forza del presente decreto, ad un iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzioni quando il pensionato fruisce di una pensione militare o comunque di una pensione a carico dello Stato o di una pensione liquidata per i versamenti obbligatori a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e la somma delle due pensioni superi la competenza media dell'ultimo triennio di navigazione.

In tale caso la pensione della Cassa degli invalidi viene ridotta in modo che il cumulo delle due pensioni non superi la competenza media suddetta.

Nel caso in cui sia liquidata una indennità per infortunio sul lavoro la pensione dell'iscritto o della famiglia, viene ridotta in modo che, cumulata con la pensione corrispondente alla indennità di infortunio, non superi la competenza media.

Art. 31. — Si considera come navigazione mercantile, a tutti gli effetti di questo decreto, anche il periodo di imbarco su Regie navi in armamento degli iscritti della leva di mare nella Regia marina durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media tale periodo di tempo non è considerato.

Art. 32. — I periodi di lavoro compiuti nell'intervallo fra due navigazioni successive e per i quali l'iscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sono computati utili ai seguenti effetti:

Se l'iscritto consegue diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile gli è liquidata, quando abbia compiuto il 65° anno di età, o anche prima di tale età, se sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, una quota integrativa di pensione in relazione a tale periodo di lavoro e di contribuzione obbligatoria. Tale quota integrativa di pensione è uguale al 30 per cento dell'im-

porto complessivo dei contributi obbligatori versati. Essa non è reversibile a favore della famiglia ed è a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Se l'iscritto compie il 65° anno di età, o è riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, senza che siano verificate le altre condizioni stabilite dall'articolo 21 per il conseguimento di una pensione dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, l'intero periodo di navigazione mercantile sarà computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

In tal caso si considera versato e si trasferisce al fondo dell'assicurazione obbligatoria in relazione al periodo di navigazione compiuto dopo il 1° luglio 1920, il contributo corrispondente alla più alta classe di salario.

Art. 34. — Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che alla morte dell'iscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno 2 anni di matrimonio, se questo è stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'età di 50 anni a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o concepiti prima della morte dell'iscritto o la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione, nel quale caso si fa astrazione dal termine di due anni.

Perde diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze.

Art. 38. — Nel caso in cui un iscritto alla Cassa muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, sarà corrisposto alla vedova purchè non separata per propria colpa, con sentenza passata in giudicato o in mancanza di esso, ai figli di età inferiore ai 15 anni, con le norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, un assegno di lire 50 per sei mesi a decorrere dalla morte.

Tale diritto non compete alla vedova ed agli orfani che abbiano già diritto all'identico assegno in base all'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

(Approvato).

Art. 2.

Sono soppressi gli articoli 40 e 41 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con Regio decreto 10 luglio 1926, n. 1364.
(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 tutte le pensioni della Cassa invalidi vigenti a quella data a favore degli iscritti marittimi e loro persone di famiglia sono aumentate in ragione del 20 per cento per la parte di pensione corrispondente alla navigazione anteriore al 1920, e per la navigazione compiuta dal 1° gennaio 1920 in poi è corrisposta, in sostituzione a quella già liquidata, una quota di pensione eguale a tanti trentesimi della competenza media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni interi della navigazione suddetta.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa invalidi della marina mercantile entro i limiti di spesa consentiti dal suo Bilancio tecnico, può adottare i provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidità ai marittimi.

(Approvato).

Art. 5.

In modificazione dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, per il personale dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, le competenze medie mensili sono stabilite a decorrere dal 1° gennaio 1931 nella seguente misura:

Padrone e marinaio autorizzato	L. 300
Motorista	250
Marinaio	200
Giovanotto	150
Mozzo	100

Per il personale dei piroscafi e motonavi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per il personale dei rimorchiatori e dei galleggianti dalla tabella A) allegata al Regio decreto-

legge 26 ottobre 1919, n. 1996, salvo per il comandante ed il capo macchinista, per i quali le competenze medie mensili sono stabilite nella misura di lire 500 ed il secondo ufficiale di coperta e di macchina, per i quali sono stabilite nella misura di lire 450.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile è amministrata da uno speciale Comitato, composto dei seguenti membri:

a) tre rappresentanti degli armatori e tre rappresentanti della gente di mare, designati dalle rispettive Confederazioni nazionali;

b) il Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o uno dei due Vice-presidenti;

c) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed il direttore generale della marina mercantile;

d) i rappresentanti del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, in seno al Consiglio d'Amministrazione della Cassa nazionale predetta.

In caso di parità prevale il voto e il parere di chi presiede.

I membri di cui alla lettera a) sono nominati con Regio decreto, promosso dal ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle comunicazioni. Essi durano in carica e si rinnovano con le norme e per il tempo stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il Comitato di cui all'articolo precedente amministra altresì la Cassa pensioni a favore del personale delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di cui al Regio decreto 2 ottobre 1912, n. 1058.

Per la trattazione degli affari relativi alla Cassa pensioni predetta è aggregato al Comitato amministratore della Cassa invalidi un rappresentante dei dirigenti di Aziende di navigazione marittima ed aerea ed uno del personale delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati, nominati con lo stesso decreto che nomina il Comitato, su desi-

gnazione delle competenti Associazioni nazionali.

(Approvato).

Art. 8.

I contributi alla Cassa invalidi della marina mercantile per gli ufficiali e gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, sono stabiliti sulla base della competenza media prevista, rispettivamente per i nostromi e per i mozzi imbarcati sui velieri, dalla tabella A annessa al Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in un Testo Unico le norme vigenti sull'assicurazione di invalidità e di vecchiaia dei marittimi.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1931.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume » (N. 572-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume ».

Questo disegno di legge fu già approvato dal Senato nella seduta del 16 dicembre 1930. Presentato poi alla Camera dei deputati questa vi introdusse alcuni emendamenti.

Il disegno di legge quindi torna oggi al Senato per essere nuovamente discusso nel testo

emendato dalla Camera dei deputati, che è stato favorevolmente accolto dal nostro Ufficio centrale.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 572-B.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 239 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume, secondo gli ordinamenti del Regno di Ungheria, è considerato equipollente alla abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 244 del Testo Unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del precedente comma è considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualità di assistente e di supplente ».

(Approvato).

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia ».

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Prego il Senato di rinviare la discussione di questo disegno di legge, perchè si possa prima addivenire, d'accordo con la Giunta Generale del bilancio della Camera dei deputati, ad alcuni emendamenti al disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone che sia rinviata la discussione di questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica » (N. 807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni » (N. 809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori » (N. 829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli Senatori! Mentre si è andata svolgendo in quest'Aula, adusata ai dibattiti elevati e sereni, una così ampia e appassionata indagine intorno ai problemi essenziali della nostra agricoltura, Roma ha accolto i rappresentanti del mondo intero, qui convenuti, per invito del Capo del nostro Governo, per partecipare ai lavori preparatori della seconda Conferenza mondiale del grano.

Ai graditi ed illustri ospiti sono lieto di rivolgere il più deferente saluto, insieme col certo augurio che, dalle loro sapienti fatiche, siano per essere avviati a felice soluzione gli ardui, complessi problemi, cui dà luogo attualmente la produzione e il commercio internazionale dei cereali.

Ho letto con la maggiore attenzione la dotta relazione del senatore Raineri e con ugual cura ho seguito le considerazioni autorevoli e meditate degli oratori che hanno partecipato al dibattito. A tutti, e, in particolar modo, al re-

latore, vada il mio più vivo ringraziamento, insieme con l'assicurazione che i suggerimenti favoriti saranno da me tenuti nell'alto conto che meritano. Esplicitamente o implicitamente i vari discorsi troveranno risposta in quanto avrò l'onore di esporre al Senato, l'attenzione del quale desidero in primo luogo richiamare sulle più recenti vicende dei nostri mercati, connesse, d'altronde, con quelle del mercato mondiale, trattando nel contempo, sia pur brevemente e ad integrazione della mia esposizione nell'altro ramo del Parlamento, dei criteri del Governo per la protezione delle principali colture.

Come già osservai alla Camera, il ribasso delle quotazioni all'ingrosso ha investito nell'ultimo biennio con maggiore impeto i generi agricoli, i quali, avendo opposto precedentemente più efficace resistenza alle forze di depressione, sono precipitati invece lungo il 1930 con moto più celere.

Ma, se qualche prodotto agrario segna qua e là falcidie particolarmente gravi, non è però completamente esatto quanto ha affermato il senatore Marozzi, che cioè il livello medio dei prezzi agrari corrisponda a tre volte quello dell'anteguerra, mentre sarebbe di quattro volte superiore all'anteguerra il livello generale dei prezzi, adeguato a quota 90. L'adeguamento perfetto del livello generale dei prezzi a quota 90 risulterebbe da un indice generale di 366 rispetto al 1913: ora, nella terza settimana di marzo, l'indice effettivo è di 356. Siamo dunque appunto intorno a quota 90. L'indice speciale poi delle derrate alimentari vegetali è di 353, ossia non si differenzia sostanzialmente dal livello medio di tutti i prezzi. Se poi teniamo conto delle derrate alimentari animali, che sono anch'esse prodotti agrari, e che segnano la cifra di 410, vediamo che in complesso, tra prodotti vegetali e animali, siamo in media a 377, ossia, nonostante il crollo dell'ultimo anno, i prezzi agricoli sono ancora leggermente al disopra della media generale. Finalmente, anche a voler tener conto del gruppo dei prodotti vegetali vari e del gruppo tessili, che è il più depresso, ma che in gran parte rientra tra i prodotti industriali, si va ad un indice medio ponderato di 340 circa, non molto lontano dunque dall'indice generale medio di tutti i prezzi, che è, ripeto, di 356.

Ma importa ancora di più dar rilievo ad una impressione, la quale, tuttora incerta mentre parlavo alla Camera, si è venuta man mano precisando nel corso di queste ultime settimane. Tale impressione sembra avvertirci che, alla fase di violenta flessione dei prezzi all'ingrosso in generale e di quelli agricoli in specie, vada ormai subentrando, pur se la situazione resta sempre grave, un certo periodo di tregua e di relativo sostegno. Il fenomeno è specialmente sensibile per i generi agricoli. Infatti, il ribasso che nel periodo marzo 1929-dicembre 1930 era stato di ben 140 punti per le derrate alimentari-vegetali, vale a dire di circa 7 punti al mese, si riduce invece ad appena 7 punti dal dicembre 1930 al marzo 1931; il che prova come la velocità di caduta sia ridotta ad un terzo rispetto alla media dell'ultimo biennio. La cosa diventa ancora più evidente se consideriamo i più importanti generi agricoli negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. Così il grano, che aveva avuto una brusca discesa fino al dicembre, si sostiene attualmente senza falcidie ulteriori.

Notevole particolarmente nel gruppo dei cereali è l'andamento dei prezzi del riso: il risone, che quotava in dicembre intorno alle 49 lire al quintale, è giunto oggi a lire 63,50; e il riso comune da 80 nel dicembre è salito, attualmente, a 99,50. Tale vibrato miglioramento delle quotazioni è sintomo favorevole alla produzione risicola, della quale con tanta competenza si è occupato l'on. senatore Visconti di Modrone, e che ha formato oggetto di vive preoccupazioni e delle maggiori possibili cure del Governo, data la grande importanza di essa particolarmente nell'economia e nell'assetto delle aziende in talune regioni.

La crisi che la nostra risicoltura oggi attraversa è dipendente dalle note cause di ordine generale, aggravate dalla intensificata concorrenza estera che può offrire, sui mercati stranieri di consumo, risi a più basso costo, i quali quantunque meno pregiati dei nostri, sono più richiesti nell'attuale momento economico.

I rimedi sono stati ampiamente studiati, e mirano da un lato ad intensificare le nostre esportazioni accentuando le caratteristiche qualitative del riso di produzione italiana e dall'altro ad aumentare il consumo interno sia direttamente che indirettamente. Sul primo

punto, sono notevoli gli incoraggiamenti concessi per la ricerca di varietà di maggior pregio commerciale che riuniscano all'elevato rendimento unitario, e quindi ad un minor costo, la maggiore resistenza alle avversità; per la produzione di sementi selezionate e per la diffusione della pratica, importantissima sotto molti aspetti, del trapianto, capace fra l'altro di assicurare due raccolti nell'annata, uno di foraggio o di frumento precoce e l'altro di riso. Sul secondo punto, particolarmente per la difficoltà dei controlli sulle miscele, non è stato ravvisato opportuno imporre nella panificazione l'impiego percentuale di farina di riso, ma è in corso il provvedimento che autorizza la fabbricazione di un tipo di pasta comune contenente fino al 20 % di farina di riso, con che si spera di alleggerire alquanto il mercato risicolo. All'incremento del consumo diretto del riso è stata altresì rivolta l'azione degli organi statali, sia con le aumentate somministrazioni di tale prodotto nelle razioni alimentari alle truppe e negli istituti di educazione, sia con gli incoraggiamenti alla propaganda e le facilitazioni nei trasporti ferroviari. La risicoltura, alla cui importanza economica si unisce quella sociale, ha dunque la sua giusta considerazione nelle provvidenze del Governo Fascista.

L'on. Nuvoloni ha trattato del problema della floricoltura, per il quale non si può negare che molto cammino si è percorso in questi ultimi anni, sia dal lato produttivo che da quello commerciale.

Su di una superficie totale di circa ettari 3500 coltivata a fiori, e con un valore lordo della produzione di circa 390 milioni di lire, ben 2.700 ettari e lire 260 milioni spettano alla Liguria. Devesi infatti all'opera tenace, degna del più alto encomio degli agricoltori liguri, se i nostri fiori hanno potuto affermarsi in tutti i mercati europei con beneficio della bilancia commerciale per oltre 30 milioni di lire. Chi percorre la costa occidentale della Liguria non può non rimanere ammirato di ciò che l'uomo ha saputo creare.

Si è lamentato da qualcuno che da questa fascia di costa vada sparendo l'olivo che prima l'ammantava. In vero, come ha rilevato l'onorevole Nuvoloni riconoscendo l'efficacia dell'opera spiegata in proposito dal Governo, non può muoversi rimprovero agli agricoltori che hanno

saputo sostituire, ad una coltura di poco reddito, e che può trovare più idoneo posto nella zona collinare interna, colture di fiori, di frutta, di primizie, che occorre invece incrementare e perfezionare, perchè è soprattutto su queste colture che può fare affidamento l'economia agraria della regione.

Di pari passo alla produzione è andata sviluppandosi in Liguria la organizzazione commerciale, che ha la sua base nei Consorzi di produttori e negli ammirati mercati floricoli di San Remo, Ventimiglia, in quello di Taggia per le viole, e di Vallecrosia, bisognevoli, tuttavia, di essere migliorati in base alla esperienza finora fatta. Molto gioverà all'uopo la formazione degli albi degli esportatori floreali, il che epurerà la classe dai meno degni, giustamente deplorati dall'on. Nuvoloni.

Per il vino, se dalla vendemmia in poi i prezzi sono progressivamente diminuiti, è anche da notare che in tutte le zone di produzione i prezzi sono oramai orientati ad una decisa sostenutezza: solo il volume degli affari si è un poco ristretto nell'ultima settimana. Molti produttori non sono disposti a vendere, nell'attesa delle desiderate riforme della tassa di consumo.

Il problema viti-vinicolo è stato ripetutamente ricordato in questa discussione. Sono lieto che il senatore Mazzucco abbia riconosciuto la bontà e la opportunità della legge che vieta la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti. La necessità di migliorare sempre più la produzione vinicola nazionale, perchè questa possa affrontare con maggior successo le esigenze dei mercati, e meglio resistere alla frequenza delle crisi vinicole, rendeva incompatibile non solo una maggiore diffusione, ma sinanco le coltivazioni esistenti di detti vitigni, che danno comunemente, come è noto, prodotti di scarsissimo pregio.

L'imposto divieto, però, non è assoluto, essendosi fatta riserva di poter consentire la coltivazione di qualcuno di questi ibridi in località in cui sia riconosciuta utile da parte degli organi tecnici e delle federazioni provinciali degli agricoltori. Pertanto, nell'applicazione della legge potranno trovare accoglimento le raccomandazioni fatte dal senatore Mazzucco.

La viticoltura, che è la più importante delle nostre industrie agrarie, è stata, come tuttora

è, oggetto di particolare considerazione da parte del Governo e di ciò mi piace assicurare in modo particolare il senatore Borsarelli che ha ampiamente trattato questo problema.

Non si può, infatti, dimenticare la speciale importanza che la vite ha per il nostro Paese sia dal lato economico che da quello sociale, e la impossibilità di ridurre la coltivazione oltre determinati limiti.

Tuttavia è ormai necessario che, come per altre colture, si intensifichi un processo di razionalizzazione, sia nella produzione viticola che nell'industria del vino, ed in tal senso il mio Ministero ha intrapreso un'azione energica e serrata in pieno accordo con gli organi tecnici e sindacali dell'agricoltura.

Nel frattempo, importanti provvedimenti sono stati già attuati: tra essi ricordo quello diretto a favorire la costituzione di cantine sociali e di enopolii nei maggiori centri viticoli, i quali consentiranno, con nuovi impianti e col miglioramento di quelli esistenti, di rendere più serbevole e uniforme la produzione vinicola, ancora in parte difettosa, varia e disorganizzata, perchè spesso in mano a piccoli ed inesperti produttori; nonchè la legge sui vini tipici, che, completata dal regolamento di recente pubblicazione, gioverà indubbiamente all'incremento della produzione e allo smercio, anche sui mercati esteri, dei nostri vini più rinomati. A tal fine, sono già in corso di costituzione alcuni importanti consorzi.

Anche il problema della utilizzazione dei vini guasti e deboli, che non potrebbero avere altra destinazione che quella dell'alcool, ha formato oggetto di accurati ed ampi studi, sia da parte del mio Ministero che da parte del Comitato supremo di difesa e del Consiglio nazionale delle ricerche. E già un importante provvedimento fu in tal senso l'anno scorso emanato.

Non bisogna però dimenticare che il problema è oltremodo complesso, non già dal lato tecnico, ma nei suoi aspetti economici, in quanto l'alcool ottenuto dal vino ha un costo superiore di quello prodotto dal melasso, e che in genere l'alcool carburante risulta notevolmente più costoso del carburante normale, la benzina. Ciò costituisce un punto morto che non è facile superare. Comunque assicuro il Senato che saranno proseguiti e intensificati gli studi opportuni, per fare ancora un passo avanti in questo problema

che tanto interessa la nostra economia per i suoi riflessi sulla bilancia commerciale.

In questa sede è stata altresì portata dall'on. Passerini la questione dell'imposta di consumo sul vino, la quale, specialmente in questi due ultimi anni di crisi, ha fortemente gravato sui produttori.

Il Governo Fascista, dall'epoca della promulgazione della riforma, ha già introdotto sensibili sollievi, che il Senato conosce. La questione è ora sottoposta, come è noto, all'esame della Commissione parlamentare per le finanze locali. Non vi è dubbio che la Commissione stessa, di cui fanno parte anche senatori autorevolissimi esponenti delle organizzazioni agricole, additerà la via migliore da seguire conciliando opportunamente le esigenze della viticoltura con quelle delle finanze locali.

Passando all'olivicultura ricordo che l'andamento del mercato dell'olio durante il 1930 ha presentato, rispetto al 1929, carattere di notevole miglioramento nei prezzi e di più intensa attività nelle contrattazioni. Il mercato nazionale ha sempre superato di 10-15 lire al quintale il valore dell'olio estero, più i diritti e le spese di dogana (circa 145 lire al quintale). A determinare questo miglioramento hanno congiuntamente contribuito i ben noti provvedimenti protettivi adottati dal Governo ed anche la notevole deficienza del raccolto non solo in Italia, ma in quasi tutti i paesi olivicoli del bacino del Mediterraneo, eccettuati solo i paesi del Levante (Smirne, Grecia, ecc.). Se, dal dicembre in poi, si è avuto un leggero ripiegamento, questo risulta attualmente sospeso: negli ultimi dieci giorni i prezzi sono anzi saliti di circa 40 lire al quintale, portando i prezzi del prodotto nazionale a lire 580-600, base Imperia, con tendenza all'aumento.

Anche per gli agrumi il mercato si va sensibilmente sollevando. Per i limoni in questi ultimi giorni si è manifestata una discreta ripresa, anche se poco possono avvantaggiarsene i produttori, per la ormai limitata quantità di frutto pendente o in vendita.

Le arance e i mandarini, invece, segnano dei prezzi decisamente superiori a quelli realizzati dai produttori nella passata campagna 1929-30. In una prima fase settembre-ottobre esercitò una certa influenza deprimente sui prezzi la ripercussione delle condizioni di mercato della

precedente campagna: ma sul finire del 1930 incominciò a manifestarsi una notevole corrente di domanda, specie per i mandarini, ed i prezzi si risollevarono, finché dopo una fase di ristagno, lungo la quale purtroppo una parte della produzione trovò esito a prezzi non del tutto soddisfacenti, si ebbe dal febbraio al marzo un nuovo sensibile aumento dei prezzi stessi.

Il bestiame, specialmente bovino, ha segnato, dall'estate 1930 all'inizio del 1931, sensibili riduzioni di prezzo; ma due cose bisogna notare, la prima che i prezzi delle carni, pur seguendo in complesso l'andamento declinante del livello generale dei prezzi, erano tuttavia quelli che avevano subito comparativamente ribassi minori, la seconda che dal gennaio ad oggi si nota in questa categoria di prodotti agricoli una discreta fermezza.

Anche il latte ed i suoi derivati hanno dovuto sottostare alla legge generale del ribasso: non di meno sullo scorcio del 1930 si è incominciata a manifestare una migliore tendenza per il latte ed i suoi derivati se non nel senso di un miglioramento delle quotazioni, almeno in quello di una certa stabilità.

Del miglioramento e dell'incremento del patrimonio zootecnico, che ha così intima connessione con la produzione cerealicola e la fertilizzazione del terreno, ho già intrattenuto ampiamente l'altro ramo del Parlamento, e di ciò mi è stato dato atto.

L'on. senatore Menozzi ha voluto richiamare tuttavia la nostra attenzione su due importantissimi punti: il forte sbilancio, rilevato altresì dal relatore, che è prodotto dal progressivo aumento della importazione soprattutto di carni bovine e suine, e la necessità di far convergere la sperimentazione agraria anche nel campo della zootecnia.

Condivido pienamente le due osservazioni. Per la difesa della produzione zootecnica nazionale ho potuto già assicurare, su ordini ricevuti dal Capo del Governo, che non appena le esistenti convenzioni commerciali potranno consentirlo, la protezione doganale della nostra zootecnia dovrà essere affrontata. Il Governo è pienamente edotto di ciò e si augura di potere al più presto realizzare quello che è un vivo desiderio dei nostri agricoltori.

Circa un maggiore estendimento della sperimentazione agraria all'allevamento del be-

stiamo, bisogna riconoscere con il senatore Menozzi che importantissime indagini e ricerche si renderebbero in questo campo indispensabili, per le quali, evidentemente, occorrerebbero i mezzi necessari.

Ma anche tali problemi, nei limiti delle possibilità finanziarie, non vengono trascurati: accenno soltanto agli studi sull'alimentazione del bestiame da me promossi e come ministro dell'agricoltura e come presidente del Comitato agrario del Consiglio nazionale delle ricerche, studi che costituiscono la base economica della produzione animale.

Posso aggiungere comunque che anche in seguito ad un preciso recente voto del Consiglio zootecnico per la migliore utilizzazione degli istituti dipendenti ai fini di un concreto ed organico programma di studi sperimentali e pratici che interessano la zootecnia, mi propongo di avvalermi di codesti istituti per concretare, d'intesa col Consiglio suddetto, un più vasto piano di ricerche e di indagini.

Nei riguardi dell'industria ovina transumante e nei rapporti di essa con la viabilità, sulla quale questione il senatore Camerini ha intrattenuto il Senato, sussiste la più grande difformità di vedute.

Alcuni propongono la completa conservazione delle vie armentizie, in considerazione dei bisogni tuttora esistenti e dell'ulteriore prevedibile sviluppo dell'industria relativa. Altri invece propugnano la completa sclassificazione dei tratturi non più occorrenti ai fini dell'allevamento brado del bestiame, che ritengono ormai di molto ridotto.

In un momento in cui l'industria armentizia attraversa condizioni assai difficili di vita, ogni provvedimento che ad essa si ricollega va seriamente ponderato: già di circa 2 milioni di capi si è ridotto il nostro patrimonio ovino, e se non è facile riportarlo alla efficienza del 1918, bisogna comunque eliminare ogni causa che possa ulteriormente depauperarlo.

La permanenza dei greggi nelle montagne di Abruzzo nei mesi estivi rappresenta una necessità, sia per la economia che l'allevatore realizza, sia perchè in Puglia e nel Lazio non potrebbero permanere durante l'estate che scarse greggi; come del pari sarebbe irrealizzabile la permanenza della pecora in Abruzzo durante l'inverno.

Ritengo perciò che la soluzione migliore di tale problema stia invece nel mezzo delle due opposte tendenze e consista nell'adeguare la conservazione dei suoli tratturali ai bisogni tuttora esistenti e ad ogni più larga prevedibile esigenza futura.

E perciò l'azione di sistemazione di tratturi che attualmente si va intensificando, recuperando così anche i suoli usurpati, è diretta alla soppressione di quelli soltanto riconosciuti esuberanti ai fini armentizi, ed alla conservazione di quelli tuttora utilizzati, che però vengono convenientemente ristretti in ragione del minor numero di ovini che li percorrono.

Tale soluzione risponde alle norme vigenti che mirano alla migliore utilizzazione dei suoli tratturali, senza però sovvertire nè scuotere l'attuale stato dell'industria ovina ed i relativi interessi saldamente costituiti.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre così succintamente, sia nei riguardi dei mercati che delle colture, emerge dunque che nonostante le difficili vicende dei mercati, l'agricoltura nazionale manifesta energie cospicue di resistenza e di ripresa; essa malgrado la grave crisi, per l'alto senso di civismo e di responsabilità e per la capacità di lavoro e di iniziativa dei ceti rurali, ha seguitato a marciare, come già rilevai alla Camera, nelle due direzioni essenziali che le sono prefisse, vale a dire l'aumento della produzione e l'aumento delle correnti di esportazione oltre i confini nazionali.

Per quanto riguarda queste correnti, come ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, alcuni importanti prodotti, come la frutta fresca, gli ortaggi, gli agrumi, il riso, i formaggi, il vino, la seta, presentano aumenti decisi dei quantitativi esportati anche rispetto al 1929, mentre rispetto al 1928 è nettamente ascendente tutta l'esportazione considerata nel suo complesso.

Nonostante questi meno sfavorevoli aspetti attuali dei mercati agricoli all'interno e all'estero, il problema dei prezzi merita pur sempre la maggiore vigilanza.

Intendo specialmente riferirmi al prezzo del grano, rispetto al quale, man mano che si avvicina la nuova messe, tornano ad affiorare le preoccupazioni, delle quali si è fatto autorevole interprete il senatore Marozzi, e che traggono origine dall'esperienza del passato, relative

alla intensa flessione stagionale dei prezzi del grano indigeno nei mesi più vicini al raccolto. Non mancano, a questo proposito, direttive e proposte che il Governo, sorretto anche dai Consigli e dai voti del Comitato permanente del grano, non crede di poter seguire ed accogliere: esso si dichiara ancora una volta contrario alla creazione di complicati organismi burocratico-economici di acquisto e di vendita, come consorzi obbligatori, monopoli, ecc., di cui la pratica e la riflessione fanno concordemente giustizia. Non pochi inconvenienti si sono fin qui riscontrati nel funzionamento di tali organismi, che hanno il più spesso indotto dopo qualche anno di esperienza ad abolire gli organismi stessi. Gli esempi esteri, che si possono citare, sconsigliano tutti l'adozione di misure di questo genere. È vero, ad esempio, che la Confederazione svizzera controlla gli importatori di grano ed i mulini; e che acquista il grano nazionale direttamente dai coltivatori, pagandolo ad un prezzo medio superiore a quello del grano straniero. Ma bisogna subito notare che la produzione svizzera supera di poco il milione di quintali, e che niente di simile sarebbe perciò possibile in Italia, con una produzione 60 volte superiore.

Il sistema adottato in Spagna della scala mobile dei prezzi, secondo la stagione, accompagnato dalla proibizione dell'importazione granaria dall'estero, non ha dato buoni risultati e non è ad ogni modo applicabile nel nostro paese, che ha bisogno di grano estero per completare i suoi approvvigionamenti. Il grandioso organismo per il commercio granario creato negli Stati Uniti, il *Federal Farm Board*, pur dotato di larghissimi mezzi finanziari, pur controllando, attraverso le associazioni cooperative da esso sorrette e sovvenzionate, gran parte della produzione degli Stati Uniti, non è riuscito tuttavia, come ha notato lo stesso senatore Marozzi, ad arginare la caduta dei prezzi; anzi può darsi che la politica seguita di astensione dalle vendite e di formazione di scorte, abbia contribuito in questi ultimi tempi ad aggravare la crisi. E dicasi lo stesso delle libere associazioni canadesi per il commercio granario (*pools*), le quali, per di più, sono venute a trovarsi in difficili condizioni finanziarie, ed hanno avuto bisogno di garanzie governative presso le banche finanziatrici.

Ciò nonostante, il Governo considera la questione dei prezzi del grano con la più vigile cura, e studia assiduamente i provvedimenti più utili per prevenire nuovi deprecabili ribassi. Il Governo non sarebbe alieno, ad esempio, dal favorire, disciplinare e coordinare la formazione di uno o più organismi consorziali, che non dovrebbero acquistare, ma regolare gli acquisti di grano estero, rispettando nei limiti del possibile la iniziativa e la libertà personale, e curando semplicemente di disciplinarla e coordinarla.

Il Governo pensa inoltre che siano di più pronta ed agevole applicazione altri provvedimenti; conformemente alle assicurazioni già date in altre occasioni, tali provvedimenti non vengono perduti di vista e vengono anzi accuratamente studiati dagli uffici competenti del mio Ministero e da quello delle corporazioni, per applicarli, occorrendo, al momento opportuno. Intendo particolarmente riferirmi alla eventuale imposizione di una percentuale obbligatoria di grano nazionale nella fabbricazione della farina: misura già frequentemente adottata all'estero con soddisfacenti risultati e che potrebbe anche in Italia applicarsi, specialmente nell'ipotesi di un cospicuo raccolto, che ridurrebbe notevolmente le masse di frumento estero da seguire e da vigilare.

Per quanto riguarda i prezzi dell'altro importante cereale, il granoturco, l'on. Marozzi ha rilevato che esso non trova nel vigente regime dei trattati di commercio adeguata protezione. Il rilievo è giusto se si ha riguardo alla influenza depressiva del granoturco estero sul prezzo di quello nazionale. Tuttavia è da osservare che il sistema della protezione doganale dev'essere congegnato in guisa da mantenere i necessari rapporti di proporzione tra i prezzi dei vari prodotti. Tale finalità fu tenuta presente, sia nello stabilire la tariffa doganale, sia nella stipulazione dei trattati di commercio.

Circostanze createsi successivamente hanno determinato una situazione economica nella quale la produzione nazionale del granoturco viene ad avere una protezione insufficiente, causa impedimenti derivanti da convenzioni. L'on. Marozzi può essere certo che, quando le vigenti convenzioni saranno scadute, la questione, come ho già detto alla Camera, sarà riesaminata tenendo il dovuto conto degli in-

teressi dei produttori di granoturco, e di qualche altro cereale minore, i quali, peraltro, devono cercare sollievo alle loro condizioni economiche nell'incremento della produzione unitaria. Incremento che è possibile, come hanno dimostrato varie iniziative incoraggiate dal mio Ministero.

Connesse a questi problemi generali delle colture sono alcune importanti questioni sollevate in questa discussione. Una di esse si riferisce a quanto ha messo giustamente in luce il senatore Menozzi, col quale concordo, sulla necessità di perseguire energicamente le frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Posso assicurare che il Ministero dell'agricoltura, a cui è demandato principalmente il compito dell'applicazione della legge, malgrado i mezzi limitati di cui dispone, fa tutto il possibile perchè siano conseguiti tangibili risultati: in ciò coadiuvato dall'opera che svolge lodevolmente, insieme con gli istituti incaricati del servizio delle analisi, la Polizia tributaria.

L'on. Menozzi ha anche invocato una maggiore disciplina nella vendita dei prodotti di uso agrario, nel senso di subordinarne lo smercio ad una licenza che dovrebbe essere rilasciata dal prefetto, su parere degli organi competenti.

Non mi dissimulo le difficoltà che vincoli di tal sorta possono ingenerare nel campo commerciale: ma non mancherò di esaminare più profondamente la questione di concerto con il collega delle corporazioni, tenuto conto soprattutto dell'autorevole fonte da cui promana la proposta.

Un altro problema della cui speciale importanza il Senato ha mostrato, in diverse circostanze, di essere pienamente edotto, è quello discusso dall'on. Ciccotti.

Io non so, veramente, perchè il senatore Ciccotti sia venuto a fare l'analisi del sistema tributario in sede di bilancio dell'agricoltura. Non lo seguirò nelle sue frammentarie e perciò poco probatorie enunciazioni di cifre e di fatti: la linea generale del suo discorso è stata, ad ogni modo, quella di ricordarci una verità fin troppo ovvia, osservando che la ricchezza immobiliare (non solo agraria, on. Ciccotti, ma anche edilizia) sfugge più difficilmente della ricchezza mobiliare agli accertamenti fiscali. Questo è vero in Italia come dappertutto: e in

tutti i sistemi tributari, e quindi anche nel nostro; si tien conto di tale maggiore facilità di evasione da parte della ricchezza mobiliare, per regolare la cosa in modo da ristabilire l'equilibrio. Il Governo Fascista in particolare, come è a tutti noto, ha attuato una politica tributaria, per cui all'imposta mobiliare è stata impressa la tendenza spiccatissima a prevalere, come fonte di entrata statale, sulle due imposte immobiliari; mentre queste due ultime vanno sempre più assumendo, attraverso le sovraimposte, la figura di tributi prevalentemente locali. E il Governo si è preoccupato di contenere l'aumento delle sovraimposte con appositi provvedimenti legislativi; e la questione della loro perequazione ha formato oggetto di esame da parte della Commissione di studio per la riforma della finanza locale ed è tuttora allo studio della Commissione parlamentare che esamina la riforma stessa, giacchè la questione relativa alla misura della sovraimposta è connessa al riordinamento dei tributi locali.

Ciò vuol dire che il Governo Fascista non ha punto inteso di gravare la mano sulla ricchezza immobiliare, ma anzi ha corretto molte sperequazioni, mirando a portare il contributo della ricchezza mobiliare al livello del posto che essa occupa nell'economia del paese. D'altra parte se l'Italia è, come è, un Paese essenzialmente agricolo, se una parte cospicua della sua ricchezza, come patrimonio e come reddito, è ricchezza agricola, è naturale che l'agricoltura finisca per fornire una parte ragguardevole dell'entrate di cui lo Stato abbisogna.

MAYER. 140 milioni.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se l'agricoltura è il fondamento essenziale dell'economia italiana, per fatale riverbero sarà anche il fondamento essenziale della sua finanza. L'on. Ciccotti ha parlato di esorbitanti valutazioni della proprietà fondiaria ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, ma la verità è che l'Amministrazione finanziaria si è sempre attenuta ad equi criteri.

Ciò non toglie, che io, come ministro dell'agricoltura, debba augurarmi che i pesi fiscali, gravanti sulla ricchezza terriera nazionale, vadano, quando sia consentito dalle esigenze del bilancio, convenientemente riducendosi, e non ho nessuna difficoltà da parte mia, senza voler usurpare le funzioni del collega Mosconi, a di-

chiararmi in massima d'accordo nella ricetta estremamente generica del senatore Ciccotti: economia nelle spese e ritocchi ad alcuni tasti del pianoforte fiscale.

Sulla restaurazione montana e su vari problemi collaterali si è autorevolmente soffermato il senatore Miliani. Grato che egli — che è stato anche ministro dell'agricoltura — abbia posto in evidenza la bontà dei risultati conseguiti ed in via di raggiungimento nei riguardi dell'economia montana e dovuti prevalentemente all'opera complessa ed appassionata della Milizia forestale, sono con lui nell'auspicare il necessario incremento numerico del personale di questo benemerito Corpo non appena le condizioni del bilancio lo consentiranno.

Circa la intensificazione della coltura del pioppo come uno dei mezzi per ridurre la nostra considerevole importazione di prodotti boschivi, posso assicurare che il Ministero, per agevolarne la diffusione distribuisce annualmente a prezzi di favore notevoli quantità di talee delle specie più pregiate, e ne promuove altresì la coltura con concorsi a premio. Dopo i suggerimenti dell'on. Miliani, non mancherò pure di far studiare e sperimentare l'ibrido americano segnalato.

Anche al castagno, raccomandato dall'oratore, viene assegnato il dovuto posto nella scelta della specie legnosa per l'impianto dei nuovi boschi o nella conservazione di quelli esistenti, in relazione all'importanza notissima di questa pianta.

Nei riguardi dell'eucaliptus, per traverse ferroviarie e legname da miniera, si sono già eseguiti impianti, complessivamente di apprezzabile entità, nei climi adatti (Sardegna e Sicilia); anzi si è provveduto anche ad istituire all'uopo dei vivai specializzati. Il diminuito valore commerciale dei terreni in cui l'eucaliptus potrebbe trovare impiego deve presumersi faciliterà una più adeguata diffusione di esso a cura delle Amministrazioni e delle imprese più direttamente interessate.

Desidero poi rassicurare il senatore Miliani sulla sorte delle nostre faggete di alto fusto, fornitrici anche di traverse per ferrovie. Gran parte delle fustaie di faggio appartiene ai comuni ed agli altri Enti soggetti per legge alla tutela economica della Milizia forestale che dà piena garanzia di conservazione del sistema di

allevamento boschivo a fustaia ogni qualvolta — ed è la regola — lo si riconosce preferibile al ceduo. Anche le poche fustaie di proprietà privata sono quasi tutte soggette al vincolo forestale, ed i regolamenti forestali provinciali non consentono senza preventiva autorizzazione la trasformazione della fustaia in ceduo.

Sui problemi della bonifica integrale è stato ampiamente discusso nell'altro ramo del Parlamento; mi riporto perciò a quanto allora esposi. In questa discussione è intervenuto solamente l'on. Sarrocchi per farsi interprete di alcune preoccupazioni circa il nuovo Testo Unico, ora in preparazione, delle leggi sulla bonifica integrale.

Faccio in primo luogo presente all'on. Sarrocchi che siamo ancora in fase preliminare. La Commissione, presieduta dall'on. Serpieri, di cui fanno parte autorevoli membri dei due rami del Parlamento, i rappresentanti dei Ministeri e delle Confederazioni interessate, e valorosi esperti, fu insediata nel maggio scorso, ma non ha ancora ultimato i propri lavori: l'on. Sarrocchi vorrà riconoscere che essa non lavora troppo frettolosamente. Quando questo lavoro preliminare sarà stato ultimato, il Testo dovrà ancora passare all'esame dei vari Ministeri competenti e all'approvazione del Consiglio dei ministri. Le preoccupazioni dell'on. Sarrocchi sembrano quindi premature. È assai desiderabile che esse siano piuttosto portate in seno alla Commissione, dove una aperta e approfondita discussione potrà contribuire a trovare le soluzioni più opportune.

Per ora, non esiste che un primo schema redatto da una Sottocommissione, schema che appunto in questi giorni si sta discutendo dalla Commissione plenaria. Ho ragione di credere che l'on. Sarrocchi abbia raccolto su quel Testo inesatte informazioni di terzi, ma non ne abbia avuto diretta conoscenza: io e il mio collaboratore Serpieri saremo molto lieti di metterlo a sua disposizione. L'on. Sarrocchi potrà così — oltre che dare i suoi preziosi consigli — anche convincersi che quel Testo, sulla materia più delicata, quella cioè che regola la obbligatorietà dei miglioramenti di competenza privata, dopo che lo Stato ha eseguito le preliminari opere pubbliche, non contiene se non le disposizioni delle leggi oggi vigenti, con in più talune cautele e restrizioni, aggiunte, ap-

punto, a migliore tutela della proprietà privata. Ciò non esclude, naturalmente che anche altre cautele possono essere proposte, vagliate ed accettate dalla Commissione. Ma certo se il senatore Sarrocchi avesse conosciuto quel Testo non gli sarebbe accaduto di giudicare pericolosa una disposizione nuova, introdotta per meglio garantire e rendere più cauto il credito di miglioramento concesso ai proprietari, per mezzo del Consorzio; credito che, secondo le disposizioni legislative vigenti, può in realtà diventare pericoloso: nè avrebbe prestato fede a chi gli ha riferito di una innovazione secondo la quale chiunque potrebbe ottenere l'espropriazione di un fondo quando dimostrasse di potere eseguire lavori che non possono essere eseguiti dal proprietario del fondo stesso, mentre si tratta di una norma già vigente, applicabile solo in caso di accertata inadempienza del proprietario agli obblighi di bonifica e che sinora di fatto il Governo non è stato mai obbligato ad applicare a favore di società private; nè avrebbe prospettata come novità pericolosa una disposizione che esiste nelle leggi sulla bonifica idraulica fin dal 1917, secondo la quale il privato, come non ha un diritto all'esecuzione dell'opera pubblica, così non può pretendere risarcimento se essa non dia, o dia solo in parte, i risultati attesi.

Siamo pienamente d'accordo col senatore Sarrocchi che i miglioramenti fondiari obbligatori per il proprietario non debbono essere studiati sulla carta, a tavolino, da un funzionario: è il proprietario stesso che deve progettarli, e lo Stato deve solamente assicurarsi la loro rispondenza ai fini pubblici della bonifica. È appunto quanto vuole il nuovo Testo nella sua attuale redazione.

Siamo anche d'accordo con l'on. Sarrocchi, che, in periodi di crisi, come questo, non bisogna chiedere troppo, nè troppo presto, alla proprietà: questo è problema non di legge, ma di applicazione della legge. Posso appunto dichiarare in proposito che il Sottosegretariato della bonifica integrale oggi concede, ad esempio, frequenti proroghe all'adempimento degli obblighi di bonifica nell'Agro romano.

Riaffermo anche in questa sede che le disposizioni di legge riguardanti la esecuzione di nuove bonifiche saranno applicate con la più prudente cautela. Dirò di più. Si chiede da vec-

chi e benemeriti bonificatori, specialmente dell'alta Italia, che il Governo, oltre a concorrere nella spesa per nuove bonifiche, voglia alleviare gli oneri che i proprietari hanno incontrato per le bonifiche in tutto od in parte eseguite. Il problema è molto delicato ed involge questioni di principio; il Governo, ciononostante, non è alieno dal porlo subito allo studio per vedere se e quali soluzioni possano adottarsi al riguardo.

In conclusione questa legge sulla bonifica integrale, che ha trovato e trova così larghi consensi per la sua concezione e per le sue finalità economiche e sociali, non può costituire nessun pericolo per la proprietà privata, che, intesa quale dovere sociale, rimane base dell'ordine fascista.

Il fatto poi che il Duce ha voluto porre l'esecuzione di tutte le opere di bonifica alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura, cioè dell'organo che presiede agli interessi ed ai diritti delle classi agricole, rappresenta per queste una nuova sicura garanzia. Il timore perciò che il Governo Fascista possa, nell'applicazione delle sue leggi, nuocere alla proprietà privata per strappare la terra a chi la possiede e darla in preda agli speculatori — proprio il Governo Fascista che, ripeto, ha dato alla proprietà privata ogni tranquillità, difesa e tutela — sarebbe veramente incomprensibile, o comprensibile solo con le condizioni di ipersensibilità che il presente disagio dell'agricoltura ha determinato. (*Approvazioni*).

È prevalente tuttora il concetto che l'attività forestale sia in contrasto con l'attività agraria in genere e in specie con quella diretta alla bonifica dei terreni; ma è merito della legislazione fascista di aver armonizzato i detti problemi, e di avere, con la ricostituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cui sono pure affidati i compiti della bonifica integrale, creato l'organo che deve coordinare tutte le iniziative e le opere che dal monte al piano tendono a mettere in valore il territorio nazionale.

La vecchia legislazione forestale mirava alla ricostituzione dei boschi senza rendersi conto del problema demografico della nostra montagna, il quale impone che, nella restaurazione montana, si faccia la debita parte alle sistemazioni agrarie e al miglioramento dei pascoli.

Tale impellente necessità è stata riconosciuta invece dal decreto-legge 30 dicembre 1923, che ha riordinato e riformato la legislazione in materia di boschi e di terreni montani, e per la cui applicazione a questo riguardo ho dato ampie istruzioni con mia circolare del 15 luglio 1930, concernente il miglioramento dei pascoli montani.

Un'altra coordinazione ha curato il Governo con provvedimento di recente sottoposto all'approvazione del Parlamento: quello della legge sugli usi civici con le leggi sulla bonifica integrale.

Poichè molti usi civici investono estese proprietà boschive, è sorta di recente la preoccupazione, a proposito della storica selva di Terracina, che col citato provvedimento (secondo cui nei terreni soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretariato per la bonifica integrale l'approvazione del piano di massima delle terre di uso civico) si vogliano sottrarre i boschi vincolati da usi civici alla cura della Milizia forestale; ma la preoccupazione è pienamente infondata, giacchè il Sottosegretariato per la bonifica integrale si servirà dei tecnici forestali ed agrari per la redazione dei piani e, prima di approvarli, li sottoporrà ad accurata istruttoria tecnica, nella quale i competenti uffici forestali saranno chiamati ad intervenire.

Il compito speciale del Sottosegretariato sarà quello di armonizzare le necessità forestali con quelle agrarie inerenti alla bonifica; necessità che non sono in contrasto (torno a ripeterlo) se affrontate con saggi criteri, e senza pregiudizi di nessun genere.

Tra tali pregiudizi è da porsi, ad esempio, quello manifestatosi a proposito della selva di Terracina, che da alcuni la si proclama danneggiata solo perchè vi sono state aperte delle strade di bonifica.

In proposito non si è considerato che, mentre su 10.000 ettari e più di selva le strade hanno richiesto un disboscamento di appena 93 ettari, esse, permettendo il trasporto del legname e del carbone con automezzi, renderanno possibile la pulitura della storica selva dall'ingombrante bassa fratta che soffoca la fustaia, nonchè l'utilizzazione dei cedui per passare alla fustaia, ricostituendo l'integrità

della foresta almeno nella parte centrale e lasciando al dominio della coltura agraria la minor parte orientale degradante verso il fiume Sisto, parte che sarà possibile rendere irrigua e quindi trasformare a coltura intensiva.

Dove la produzione del legname può rappresentare il miglior modo di valorizzare il terreno, ivi, non solo il bosco sarà conservato ma verrà ricostituito, ricorrendo a specie di assai più rapida crescita e di assai maggior valore che non il cerro, che oggi vi predomina.

Provvedendo al bosco di nuovo impianto si potrà anche provvedere alla bonifica idraulica della selva, in quanto, prima del ripopolamento, si procederà al prosciugamento definitivo delle numerose « piscine » che danno il nome al comprensorio e che sono in estate il maggior fomite di malaria della regione.

Comunque, ripeto, il piano della destinazione definitiva, di questi terreni è ancora da determinare, e sarà determinato con tutta la prudenza e con la collaborazione di tutti gli organi tecnici competenti. I vari interessi forestali non avranno che da avvantaggiarsene.

Ho parlato per incidenza di usi civici.

L'onorevole relatore ha invocato l'acceleramento della procedura per la liquidazione e sistemazione di essi. Quanto stia a cuore del Governo Fascista la definizione delle secolari vertenze relative alla materia, lo dimostra il provvedimento approvato dal Parlamento nell'anno decorso, col quale venne deferita alla esclusiva competenza di una speciale sezione della Corte di Appello di Roma la cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali e furono adottate norme procedurali per la più sollecita definizione delle cause tradizionalmente secolari.

Nè può dirsi lento il funzionamento del servizio di fronte alla scarsità di mezzi e di personale; chè già molto si è operato, e a dare la sensazione del gran lavoro che silenziosamente si va compiendo ho provveduto alla pubblicazione del « Bollettino degli Usi Civici », che darà modo non solo di valutarlo, ma di constatare che il problema da risolvere è vasto e ponderoso, che la materia è aspra e difficile, e che le impazienze di vederla regolata devono trovare un giusto temperamento nelle difficoltà da superare nelle attuali condizioni del servizio,

che io con i colleghi della Giustizia e delle Finanze mi riprometto di migliorare.

All'onorevole Sarrocchi, che mi ha ricordato un affidamento dato, in occasione della discussione della legge sulla definizione delle controversie giuridiche in materia di usi civici, dirò che non ho trascurato di occuparmi della opportunità di un chiarimento legislativo sul concetto e significato della sentenza definitiva ai termini dell'articolo 32 della legge del 1927. Ma, riportandomi allo spirito informatore di tutta la legislazione in materia, diretto a chiudere in tempo ristretto ed in modo definitivo le tradizionali secolari controversie di usi civici, ho pensato che non fosse opportuno mutare per il momento la giurisprudenza finora formatasi, perchè essa risponde perfettamente ai fini della legge. Aggiungo poi che comunque le decisioni dei commissari siano esecutive non ostante l'interposto gravame, tuttavia la loro eseguibilità può essere sospesa quando si ravvisi che possano produrre grave danno, come è detto nell'ultima parte dello stesso articolo 32, danno certamente non derivabile da ordinati mezzi istruttori.

Io che seguo con molta attenzione lo svolgimento delle questioni alle quali ha fatto richiamo l'onorevole Sarrocchi, non ho rilevato che gravi inconvenienti si fossero finora verificati; ad ogni modo qualora se ne dimostrerà la necessità non mancherò di adottare i provvedimenti invocati.

Sarò grato all'onorevole Sarrocchi, così competente in materia, se vorrà essermi largo di maggiori suggerimenti e consigli in proposito.

I senatori Sarrocchi e Tanari hanno parlato della mezzadria. L'esaltazione che essi hanno fatto di questa tradizionale forma di amministrazione agraria, cui da secoli è legata la prosperità e la tranquillità di numerose zone d'Italia, non può trovarmi che ancora una volta consenziente, sia come modesto studioso, sia come agricoltore, sia come ministro. L'onorevole Sarrocchi e gli altri senatori che si trovavano alla Camera dei deputati nel periodo precedente alla Marcia su Roma, cioè in tempi meno leggiadri degli attuali per i diritti della proprietà fondiaria, potranno ricordare la difesa che dell'istituto io feci a nome del Gruppo Parlamentare Fascista, in occasione della pre-

sentazione al Parlamento di leggi agrarie demagogiche e implicitamente sovvertitrici dell'ordinamento sociale della proprietà.

E sembra ormai superfluo ripetere ancor una volta che il Governo considera questo istituto — là dove esso trova ambiente adatto alla sua applicazione — come uno dei migliori, dei più rispondenti a quel principio di collaborazione fra le classi, che è la base dell'ordinamento fascista corporativo. Ciò non esclude la estensione anche ad esso del contratto collettivo che da parecchi anni, in conformità della deliberazione del Gran Consiglio del 16 novembre 1927, è divenuta norma già adottata e in applicazione nelle più importanti regioni italiane di mezzadria. Il contratto collettivo non implica affatto la trasformazione della mezzadria in un puro contratto di lavoro, con le relative conseguenze in materia di orari, ferie, salari minori, ecc. La recente dichiarazione che, su proposta dell'onorevole Razza, la Corporazione dell'agricoltura, riunita sotto la presidenza del camerata Serpieri, ha approvato, con l'unanime consenso delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve ormai avere sgombrato il terreno da preoccupazioni, sulle quali forse si è troppo insistito, attribuendo ai fautori del contratto collettivo nella mezzadria fini più o meno nascosti di sovvertimento del vecchio prezioso istituto. La collaborazione, in regime fascista, deve, a mio avviso, proprio cominciare da aperte discussioni fra camerati, non inasprite da reciproche diffidenze. Ma sull'estensione del contratto collettivo ai rapporti di mezzadria e di piccolo affitto, il disegno di legge è innanzi al Senato, e non è questo il momento di discuterne ulteriormente.

Circa poi quanto ha esposto l'onorevole Tanari dichiaro che l'argomento da lui trattato sfugge completamente alla mia competenza. Posso comunque riaffermare anche in questa sede che per l'agricoltura, più che per qualunque altra branca, il sindacalismo fascista significa collaborazione, non lotta di classe, armonizzazione di interessi, non sovrapposizione di quelli di una classe — qualunque essa sia — a danno dell'altra. La Carta del lavoro, che costituisce la norma fondamentale del Fascismo nei rapporti economico-sociali, rappresenta coi suoi principi la direttiva su-

prema a cui tutti gli organi del regime sono tenuti ad uniformarsi. (*Bene*).

Parecchi oratori, e principalmente gli onorevoli Sitta e Di Frassineto, hanno prospettato i vari aspetti del complesso problema del credito agrario. Esso infatti oggi più che mai deve essere oggetto della maggiore attenzione.

Già ho avuto altra volta occasione di ricordare che una grande massa del risparmio nazionale, prodotta dagli agricoltori, ritorna direttamente alla terra; ma non è dubbio del pari che l'agricoltura se vuole essere considerata, come è, una branca modernamente progredita della produzione, non può prescindere dal credito, anzi deve fare fondamento sul credito, il quale non può scaturire che dal risparmio del Paese, l'indebitamento estero costituendo un onere politico ed economico dal quale l'agricoltura in linea generale rifugge.

Ora il risparmio del Paese, nel momento attuale, da un lato ha segnato un certo rallentamento nel suo ritmo di formazione, pur seguito da una promettente ripresa nei primi mesi del 1931, dall'altro non è sempre diretto agli impieghi agricoli nemmeno per quella parte che origina dagli stessi agricoltori.

Devesi ciononostante provvedersi, ed in effetto si provvede, a trovare i mezzi occorrenti per il finanziamento della bonifica e dell'agricoltura, e questo problema è all'ordine del giorno del Governo.

Nasconde questo indirizzo il temuto pericolo dell'eccessivo indebitamento degli agricoltori?

Io non lo credo.

E mi inducono in tale opinione tre ordini di considerazioni o meglio di constatazioni di non dubbio significato.

Anzitutto l'Italia non è tra i paesi in cui l'agricoltura è più indebitata: e qui mi richiamo alle cifre impressionanti contenute nella recente rilevazione della Società delle Nazioni ricordata dal vostro relatore.

Il secondo ordine di considerazioni si collega al tecnicismo degli investimenti agrari quale ci è assicurato dalla esistenza degli istituti specializzati. Fino a che il credito è concesso agli agricoltori per miglioramenti da effettuarsi e di cui è agricoltore e istituto — questa è la grande vera garanzia — valutano concordemente la convenienza economica, non si può par-

lare di indebitamenti eccessivi, perchè la terra ha sempre largamente restituito quello che ad essa giudiziosamente si è dato e i futuri miglioramenti prudentemente valutati non possono non garantire la riproduzione, in congruo termine di anni, dei capitali investiti e dei relativi interessi.

Terza e conclusiva constatazione si è che gli agricoltori col loro innato buon senso e con quella dirittura morale che è loro retaggio nei secoli hanno avvertito essi stessi, per i primi, i pericoli del troppo rapido indebitamento allorchè è in atto un poderoso movimento mondiale per la formazione di un nuovo equilibrio dei prezzi: ed hanno spontaneamente ridotte le loro domande di credito al tempo stesso che le perfezionavano tecnicamente rendendole sempre più corrispondenti a sani principi economici. Infatti, alla fine del 1930 gli investimenti di credito agrario di esercizio in essere presso gli istituti specializzati presentavano una diminuzione di circa 150 milioni in confronto del dicembre 1929, e quanto al credito di miglioramento ai 366 milioni di incremento verificatosi tra il 1928 e il 1929 sono da contrapporre poco più di un centinaio di milioni di aumento tra il 1929 e il 1930.

Ciò dimostra da un lato che gli agricoltori seguendo le direttive del Governo hanno rallentato il ritmo del loro indebitamento, e dall'altro che è destituito di fondamento il timore che l'attuale legislazione sul credito agrario possa costituire essa stessa una spinta all'indebitamento. Conviene, tuttavia, aggiungere che le più sagge cautele escogitate dalla legge per assicurare il carattere produttivo delle sovvenzioni che si erogano in questa speciale forma non possono riuscire appieno efficaci se ad esse non si accompagna, da parte degli agricoltori, la chiara e prudente nozione del problema economico agrario e delle reali possibilità di utile ricorso al credito, che in esso si ravvisano.

Quanto sopra può valere, da un punto di vista generale, di risposta alle acute osservazioni dell'onorevole Sitta.

Per quanto concerne specificamente le disposizioni che lo stesso onorevole Sitta mi ha segnalato, in materia di credito di miglioramento, convengo senz'altro nelle considerazioni da lui formulate circa i mutui per acqui-

sto di terreni; debbo, peraltro, soggiungere che le operazioni del genere sono state ben poco frequenti e che l'avvedutezza degli istituti speciali, che il Ministero non ha mancato, da parte sua, di risvegliare in ogni occasione propizia, provvede già efficacemente ad impedire errori e deviazioni del genere che giustamente hanno preoccupato l'onorevole Sitta.

Circa all'affrancazione di canoni e all'estinzione di debiti fondiari, pur non dissimulandomi l'importanza degli argomenti accennati, dubito che, nel momento attuale, convenga restringere la portata di una disposizione che può, talvolta, alleviare notevolmente l'aggravio di chi intenda eseguire convenienti migliorie, e ciò specie se, intendendo per « debiti fondiari » quelli che costituiscono un vero onere reale del fondo, la benevolenza della disposizione di legge ridonda a vantaggio effettivo della terra, meglio che dell'agricoltore; e per quanto concerne la disposizione regolamentare sulla corresponsione del concorso d'interessi anche in caso di anticipata estinzione del mutuo, esaminerò la cosa per le determinazioni che mi saranno consentite, oltrechè dalla natura stessa del problema, dalla connessione che esso presenta con materie che verranno regolate nella legge unica sulla bonifica.

E poichè mi trovo a rispondere all'onorevole Sitta, soggiungo che le considerazioni che egli mi segnala in materia di tassi di interesse formeranno oggetto di attento esame, pur ricordando, peraltro, che le condizioni offerte dagli istituti speciali di credito agrario, anche a prescindere da quelle eccezionalmente miti praticate da alcuni di essi, in particolar modo benemeriti, sono in generale sensibilmente più lievi di quelle praticate dal credito ordinario.

Parimenti assicuro che verrà presa in esame la questione del credito agrario ai coloni parziari e quella delle anticipazioni su prodotti.

In merito alla estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sul credito agrario anche alle cancellazioni di ipoteche e di privilegi, convengo pienamente nelle considerazioni dell'onorevole Sitta; debbo, peraltro, far presente che superiori ragioni di bilancio non hanno finora consentito alla finanza di aderire alle proposte in tal senso formulate, anche di recente, dal Ministero dell'agricoltura.

Anche all'onorevole Di Frassineto debbo qualche risposta su quest'argomento.

Condivido il suo pensiero sul notevole aiuto che potrebbe essere arrecato all'attività creditizia speciale, da un eventuale ripristino, pur con opportune cautele e limitazioni, del risconto di favore della carta agraria da parte dell'istituto di emissione, consentito dall'articolo 3 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932. Ma all'accoglimento di siffatti voti, purtroppo ostano, presso la finanza, le esigenze del bilancio dello Stato ed altre attinenti alla disciplina della circolazione.

Gli altri interessanti argomenti che il senatore Di Frassineto ha illustrato, e cioè quelli relativi alla proposta istituzione del conto corrente agrario e di speciali operazioni su titoli, nonchè al finanziamento dei mutui per miglioria mediante un adeguato e facile collocamento di obbligazioni, saranno da me attentamente studiati, per le determinazioni possibili ed opportune. Per quanto riguarda il conto corrente, peraltro, non mi nascondo fino da ora la difficoltà di conciliare le caratteristiche di questa specie di operazioni con le peculiarità che la speciale forma di credito presenta, in quanto concerne le materie — strettamente collegate fra loro — della destinazione e della garanzia dei prestiti.

È stata in questa discussione formulata la domanda: se la legge attuale risponda o meno alle esigenze dell'agricoltura.

Lasciando da parte le lodi e le critiche eccessive, penso che la legge fondamentale del 1927 offra la possibilità di perfezionamento, tanto dal punto di vista finanziario che da quello economico e tecnico.

Non è certamente questo il momento adatto per disporre ed applicare riforme in questa materia, che tanto strettamente è collegata con la situazione dell'economia agraria.

Qualunque riforma, d'altra parte, possa a suo tempo ravvisarsi opportuna, essa non potrà che riuscire più provvida ed efficace quanto più lungo sarà stato il periodo di osservazione e di raccolta di elementi o quanto più maturamente si saranno studiati i fenomeni che in questa materia si manifestano.

Con questo intento, il mio Ministero dà cura al progressivo completamento dell'organizzazione creditizia speciale, mentre raccoglie e

studia elementi e problemi ed in pari tempo indirizza gli istituti esercenti il credito agrario verso forme organizzative e verso procedimenti quanto più possibili improntati ad una spiccata specializzazione tecnico-economica.

E parlando dei problemi del credito, mi consenta il Senato che accenni all'importante provvedimento contenuto nel Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, col quale si è voluto agevolare il conveniente regolamento delle passività agrarie contratte dai proprietari, a condizioni di tasso e di durata onerose, per il miglioramento fondiario ed agrario dei fondi, nel periodo di tempo 1922-28; e cioè quando il credito agrario col concorso statale negli interessi non funzionava ancora efficacemente, e, per contro, gli agricoltori avevano già volenterosamente iniziato l'attività miglioratrice.

Questo provvedimento, promosso personalmente dal Duce, è in corso di esecuzione, e recherà un indubbio sollievo alle condizioni economiche di molti agricoltori e delle relative aziende, permettendo l'ammortamento delle passività in un periodo di congrua durata (25 anni) e ad un equo interesse.

Le domande che entro il termine fissato sono pervenute agli istituti incaricati di raccogliere e di istruirle raggiungono un importo complessivo di circa 500 milioni.

Con ciò certamente non si è risolto integralmente uno dei più gravi problemi che travaglia la nostra agricoltura, cioè quello degli oneri di credito che pesano sugli agricoltori, specialmente in alcune provincie. Ma, come si è visto, nonostante le gravi difficoltà del bilancio, il Governo è intervenuto col provvedimento ricordato ponendosi così all'avanguardia degli altri Stati europei nell'avviamento di questo problema alla sua soluzione. Ed io, presi gli ordini dal Capo del Governo, posso assicurare che la necessità di altri interventi adeguati alla importanza delle questioni è tenuta presente quale una delle prime misure che saranno prese allorchè i mezzi del bilancio ritroveranno elasticità sufficiente.

Delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, di cui si è opportunamente parlato in questa discussione, non occorre che io vi intrattenga a lungo: voi già ne conoscete l'importanza e la funzione utilissima per l'economia nazionale, particolarmente agraria. Non

esagero nel dire che le Casse di risparmio costituiscono uno dei pilastri su cui poggia il nostro edificio economico, in quanto con la loro duplice funzione di raccogliatrici e di distributrici di larga parte del risparmio nazionale, vengono a rappresentare uno dei più importanti fattori dell'incremento del risparmio e della produzione; che è quanto dire uno degli importanti fattori del nostro avvenire economico. Non per nulla il Capo del Governo volle, il giorno che precedeva la celebrazione mondiale del risparmio, tributare ai rappresentanti delle casse di risparmio ed al non mai abbastanza compianto presidente della loro benemerita associazione, senatore Ferrero di Cambiano, il suo alto elogio per l'opera compiuta dalle Casse e per il loro programma presente e futuro; programma che lo stesso Duce sintetizzò con frase mirabile «sicurezza assoluta negli investimenti; netto rifiuto di ogni operazione aleatoria».

E le Casse mostrano di non volersi discostare da tale massima, poichè continuano, secondo le direttive del Governo, a prodigare le loro maggiori risorse alla terra, fattrice prima e migliore custode dei risparmi depositati presso le stesse Casse. Anche recentemente dovendosi provvedere ulteriori fondi per l'attuazione della legge Mussolini sulla bonifica integrale, le Casse di risparmio si posero a fianco degli Istituti di credito fondiario per sorreggerne l'azione in un vasto piano di lavori e di finanziamenti.

Si è da qualche parte discusso non sempre con esattezza circa la natura ed i limiti della vigilanza che il Governo attraverso il Ministero dell'agricoltura, esercita verso questi importanti istituti. Torno a dichiarare che questa funzione di vigilanza, ben lungi dal menomare in qualsiasi modo l'autonomia degli enti, è destinata a dare un sempre maggiore senso di responsabilità ai dirigenti degli istituti medesimi. L'autorità centrale e la vigilanza governativa, in genere, non sono più considerate soltanto come organo e come mezzo di repressione, bensì come efficaci strumenti di aiuto nell'esplicazione della delicata funzione del credito, sicchè l'azione del potere centrale e quella delle amministrazioni degli istituti si integrano a vicenda nel raggiungimento di un fine unico, pur restando differenziate nelle loro caratteristiche e nei loro limiti.

L'anno 1930 fornisce una prova irrefutabile del buon andamento delle nostre gloriose Casse di risparmio, poichè i depositi che al 1° gennaio 1930 ammontavano a 17 miliardi di lire e 365 milioni erano saliti alla fine dell'anno a ben 18 miliardi e 319 milioni con un incremento di 954 milioni. Al 31 gennaio u. s. i depositi segnavano la cifra di 18.798 milioni con un incremento di 479 milioni di lire in un mese soltanto. Il fenomeno è tanto più considerevole in quanto nell'anno decorso la crisi economica ha travagliato duramente il nostro Paese, come del resto le altre nazioni, e non pochi istituti ordinari di credito hanno dovuto chiudere i loro sportelli e cedere la loro gestione ad altri istituti più poderosi. Non così le Casse di risparmio che, sorrette dalla fiducia del popolo risparmiatore, hanno visto affluire nelle loro casse i nuovi risparmi e talvolta quelli già depositati presso altri istituti.

Certo, in questo momento piuttosto delicato della nostra situazione economica, occorre serrare le file della nostra organizzazione creditizia e convincersi sempre più della grande utilità della concentrazione bancaria voluta dal Governo fascista e già attuata in altre nazioni; concentrazione quasi ultimata per gli istituti di cui si parla.

Concludendo, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria, molto hanno fatto a favore dell'economia nazionale, particolarmente agraria, ma più ancora faranno, guidate com'esse sono da sani criteri amministrativi, per la prosperità del paese.

Onorevoli senatori, il quadro attuale dei problemi dell'agricoltura è così vasto e complesso, è così ricco di svariate e delicate interferenze con i problemi che si agitano nelle contigue zone della vita economica e finanziaria della nazione, che bisogna veramente resistere al desiderio di un'esposizione integrale, che certo si presenterebbe con tutti i caratteri della più seducente attrattiva. Ma quel che si guadagnerebbe in estensione e magari in sistemazione di nessi, si perderebbe probabilmente in determinatezza di contenuto, e in concreta aderenza ai mobili, indipendenti aspetti delle singole questioni. Ho perciò pensatamente contenuto il mio discorso nei limiti dei particolari problemi considerati dai diversi oratori, che

in così gran numero e con tanta competenza hanno voluto portare alla soluzione delle questioni agricole il prezioso contributo della loro dottrina ed esperienza. Dall'esame condotto più di un mese fa nell'altra Camera, e dalla attuale esauriente discussione, il Governo è stato pienamente illuminato sulle idee direttive dominanti nel Parlamento intorno ai massimi problemi agricoli del momento presente: e mi è grato assicurare il Senato che il Governo terrà come sempre nel massimo conto il pensiero delle due Camere.

Base e fondamento della politica economica generale del Governo fascista è e rimane la politica agraria, tanto più fermamente e saldamente quanto più è apparso ormai in chiarissima luce che la forza e la virtù decisiva di resistenza contro l'avversa congiuntura è la forza della terra, è la virtù della nostra impareggiabile gente rurale. Dileguate le ultime nubi, il progresso e lo sviluppo dell'agricoltura italiana — che del resto non ha segnato il passo neanche nei momenti più duri — riprenderanno con più celere ritmo e con slancio raddoppiato. Il Senato può esserne certo, perchè alla vita agricola della nazione guarda con fede ed amore non soltanto l'intero Governo, ma sopra tutti e innanzi a tutti il nostro Capo, conscio delle supreme esigenze della Patria, che ha sempre trovato e sempre troverà nei campi le più solide e sane fondamenta della sua vita perenne (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

(*Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie*).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1931 al 30 giugno 1932, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(Approvato).

Art. 3.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1931-32, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli altri disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Arrivabene, Artom.

Baccelli, Bazan, Bellini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Calliaini, Camerini, Carletti, Casanuova, Cavazzoni, Cesareo, Chimienti, Cian, Ciccotti, Cirao, Cito Filomarino, Conci, Cosilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Bono, De Capitani, D'Arzago, Del Bono, Del Carretto, De Marinis,

De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Fara, Fedele.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Longhi, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Pullè.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Romeo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Spada Potenziani, Spirito, Squitti, Suardi, Suardo, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolumei, Tomasi della Torretta, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Vanzo, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna (722):

Senatori votanti	160
Favorevoli	150
Contrari	10

Il Senato approva.

Distacco dal Comune di Loiano e aggregazione a quello di Monterezenio della frazione San Benedetto del Querceto (724):

Senatori votanti	160
Favorevoli	150
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930 (824):

Senatori votanti	160
Favorevoli	151
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 (825):

Senatori votanti	160
Favorevoli	152
Contrari	8

Il Senato approva.

Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (830):

Senatori votanti	160
Favorevoli	151
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementaree sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume (572-B):

Senatori votanti	160
Favorevoli	150
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecutivi per

l'applicazione della legge 29 giugno 1929, numero 1366, sulla produzione zootecnica (807):

Senatori votanti	160
Favorevoli	150
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni (809):

Senatori votanti	160
Favorevoli	151
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori (829):

Senatori votanti	160
Favorevoli	151
Contrari	9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (758):

Senatori votanti	160
Favorevoli	134
Contrari	26

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,25).